



ISTITUTO COMPRESIVO VALLE STURA

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO

Piazza 75 Martiri, 3 - 16010 MASONE (GE) - C.M. GEIC81400G

Tel. 010 926018 - Fax 010 926664

www.icvs.gov.it - geic81400g@istruzione.it

Prot.n.245/l.4

Genova, 1° febbraio 2024

CIG: B0221A37B3

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001)

Tra

l'Istituto Comprensivo "Valle Stura" di Masone (Ge) rappresentato legalmente da **Ottonello Ivana** Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Genova il 09/01/1965 e domiciliata per sua carica presso l'Istituto Comprensivo "Valle Stura" codice fiscale n° 95062280102 (di seguito anche "il Committente"),

e

l'**avv. Chiara Frangione**, nata a Pisa il 06/06/1981, residente a Pisa, in via Cardinale Maffi 33, C.F. FRNCHR81H46G7020; P.IVA 02162830505, PEC chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it (di seguito anche "il Prestatore/Lavoratore Autonomo),

congiuntamente anche per brevità definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati "RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5);
- le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- per il Committente si è reso necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto del Committente rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;

- il Committente ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;
- l'art. 1, comma 107 della legge 13 luglio 2015 n. 107 dispone che gli Uffici Scolastici Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 d.p.r. 8 marzo 1999 n. 275 prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime;
- l'accordo di rete prot. n. 3174 stipulato in data 9 giugno 2023 ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per l'attivazione di procedure finalizzate alla semplificazione della gestione delle attività per individuazione, affidamento dei servizi responsabile trattamento dati DPO;
- con avviso pubblico prot. n. 5671 dell'11.12.2023 è stata indetta la procedura volta al conferimento dell'incarico di Responsabile per la Protezione dati;
- con la Determina di aggiudicazione prot. n. 598 del 30.1.2024 l'incarico di Responsabile della Protezione dati è stato aggiudicato all'avvocato libero professionista Chiara Frangione;
- l'avv. Chiara Frangione è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che pertanto risulta in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui al servizio oggetto di affidamento;
- l'avv. Chiara Frangione intende accettare l'incarico propostogli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla specifica attività dettagliatamente indicata ai sensi degli artt. 37-38-39 del Regolamento Europeo 679/2016, e l'avv. Chiara Frangione è incaricata di svolgere in piena autonomia e indipendenza i seguenti compiti e funzioni:

- affiancare il Titolare del trattamento (Dirigente Scolastico) al fine di informarlo e fornire consulenza per la corretta applicazione alla propria organizzazione degli obblighi derivanti dal Regolamento U.E. nonché dalle norme giuridiche Statali relative alla protezione dei dati delle persone;
- sorvegliare all'osservanza del Regolamento U.E. e delle altre norme giuridiche statali da parte del Committente di cui il Titolare del trattamento – Dirigente Scolastico è responsabile;
- fornire pareri tecnico-legali in merito all'impatto che le nuove tecnologie e le nuove procedure avranno sulla protezione dei dati;
- cooperare ed interagire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- formare il personale dipendente del Committente circa le previsioni normative e le procedure da adottare per non incorrere nelle violazioni e nelle conseguenti sanzioni;
- redigere i documenti di nomina dei soggetti incaricati del trattamento dei dati;
- redigere le richieste di consenso per il trattamento dei dati da fornire agli interessati.
- consulenza legale, tecnica, informatica e formazione di tutto il personale in prevenzione di criticità e non in sostituzione a ruoli interni.

Art.3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione dovrà essere resa senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Committente, ha piena autonomia di

organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati e in un'ottica di piena collaborazione con il Dirigente. Il Prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà utilizzare le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Committente.

Art. 4) DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico si svolgerà nel periodo che va dall'1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2027 e potrà essere prorogato di un ulteriore anno, salvo l'accordo delle parti.

Art. 5) COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per ogni istituzione scolastica, per l'espletamento dell'incarico viene determinato in € Euro 428,00 (quattrocentoventotto/00) annui oltre oneri di legge (c.p.a. che corrisponde al 4% dell'importo), per un totale triennale per ogni istituzione scolastica di Euro 1.284,00 (milleduecentoottantaquattro/00) oltre c.p.a.

Il compenso è da corrisponderci previa trasmissione della relativa fattura elettronica e verrà erogato con bonifico bancario alla fine della prestazione annuale, salvo verifica da parte del Committente dell'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento contabile (fattura). Il Committente non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazione delle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

Art. 6) RECESSO

Il Committente si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso.

Art. 7) PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente e con il consenso di quest'ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico – amministrativo - contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. Il Committente fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto ai sensi della L. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 8) RESPONSABILITÀ

Il Committente non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l'infortunio che il Prestatore dovesse subire presso il Committente; questi solleva il Committente da qualsiasi responsabilità per danni

a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico e si impegna a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Art. 9) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e ss. del codice civile.

Art. 10) SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del Prestatore.

Art. 11) RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni che verranno comunicati al Committente e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie del Committente e/o in adempimento del contratto.

Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sul Committente ed alle Autorità dello Stato.

Il Committente, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii.

Art. 12) FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Genova.

Art. 13) PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web del Committente.

IL PRESTATORE

Avv. Chiara Frangione

IL COMMITTENTE

Dott.ssa Ivana Ottonello

(Documento firmato digitalmente)